



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.

PROVINCIA DI MASSA – CARRARA

DECRETO DEL PRESIDENTE N. 114 DEL 11/12/2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno undici del mese di Dicembre alle ore 11:00 presso la sede della Provincia di Massa-Carrara, si è riunito il Presidente, Gianni Lorenzetti, con la partecipazione del Segretario Generale, Pietro Leoncini, per la trattazione del seguente oggetto:

OGGETTO:	APPROVAZIONE NUOVO “REGOLAMENTO SULLA RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI PATROCINIO LEGALE DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA”
-----------------	--

IL PRESIDENTE

RICHIAMATO il proprio Decreto n. 64 del 23 agosto 2016 con il quale si approvava il *“Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento di incarichi di patrocinio legale della Provincia di Massa-Carrara”*;

ATTESO che si rende opportuno aggiornare il Regolamento per assicurare il rispetto delle disposizioni previste dal D.Lgs 50/2016 s.m.i. *“Nuovo codice dei contratti pubblici”* anche alla luce della Linee Guida Anac n. 12 *“Affidamento dei Servizi Legali”* approvate in data 24.10.2018 e pubblicate in GU il 13.11.2018;

VISTO il nuovo *“Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento di incarichi di patrocinio legale della Provincia di Massa-Carrara”*, predisposto dal Servizio Avvocatura, ed allegato al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs 267/2000 espresso dal Dirigente del Settore 1;

DECRETA

per i motivi espressi in premessa

di approvare il nuovo “Regolamento sulla rappresentanza in giudizio e sul conferimento di incarichi di patrocinio legale della Provincia di Massa-Carrara” , allegato al presente atto per divenirne parte integrante e sostanziale;

di dare atto che è stato acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs 267/2000;

di comunicare il presente atto al Servizio Avvocatura per i successivi adempimenti;

di pubblicare il Regolamento sul portale istituzionale dell’Ente;

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del Dlgs 267/2000

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE
Pietro Leoncini

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*

IL PRESIDENTE
Gianni Lorenzetti

*Documento firmato digitalmente
(ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i.)*



Decorata di Medaglia d'Oro al V.M.



**REGOLAMENTO SULLA RAPPRESENTANZA IN
GIUDIZIO
SUL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI
PATROCINIO LEGALE
DELLA PROVINCIA DI MASSA-CARRARA**

INDICE

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

Art. 2 – Rappresentanza legale e rappresentanza in giudizio

Art. 3 – Patrocinio legale

Art. 4 – Consulenza legale

Art. 5 - Istituzione Elenco incarichi legali professionali esterni

Art. 6 – Modalità di affidamento degli incarichi legali professionali esterni

Art. 7 – Incompatibilità

Art. 8 – Condizioni dell'incarico

Art. 9 – Revoca degli incarichi

Art. 10 – Accesso agli atti del Servizio Avvocatura

Art. 11 – Disposizioni transitorie e finali

Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina:

- le modalità di costituzione in giudizio, il conferimento degli incarichi esterni di patrocinio legale in conformità alle disposizioni di cui all'art. 17 comma 1 lett d) del D.Lgs 50/2016 smi "*Codice dei Contratti*", allo Statuto della Provincia di Massa-Carrara e del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigenti.
- Il presente regolamento disciplina, inoltre, il servizio di consulenza legale fornita in preparazione, anche eventuale, di uno dei procedimenti disciplinati nel richiamato art. 17 comma 1 lettera d) ed in supporto agli uffici ed ai servizi dell'Amministrazione Provinciale ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2 - RAPPRESENTANZA LEGALE E RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO

1. L'esercizio della rappresentanza dell'Ente, compresa quella in giudizio, spetta al Presidente. Sono fatti salvi i casi in cui la rappresentanza compete per legge al Dirigente e salvo quanto disposto al successivo comma 5. Il Presidente con proprio atto di delega può conferire la rappresentanza in giudizio al Dirigente competente per materia.

2. La delega può essere di natura generale, se con essa il Presidente assegna al Dirigente delegato l'esercizio della rappresentanza processuale per tutto il tempo del suo mandato, ovvero può essere concessa per il compimento di singoli atti.

3. La delega può avere ad oggetto la rappresentanza in giudizio, con possibilità di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

4. Il Dirigente del Servizio Avvocatura, acquisito il parere del Settore, adotta i provvedimenti di costituzione in giudizio e di nomina dei difensori ed ha facoltà di conciliare, transigere e rinunciare agli atti.

5. Il Dirigente competente per materia può trattare direttamente i giudizi e le procedure che, per legge, non richiedono l'assistenza di un difensore abilitato all'esercizio della professione legale.

Art. 3 - PATROCINIO LEGALE

1. Il patrocinio legale della Provincia è assunto, di regola, dal Servizio Avvocatura al fine di rappresentare e difendere l'Ente nelle cause promosse e da promuovere, sia come attrice che come convenuta, ricorrente o resistente o in qualsiasi altra veste professionale ed in tutti i gradi di giudizio e relative fasi. A tal fine l'Amministrazione si avvale di personale iscritto all'albo speciale annesso all'Albo degli Avvocati ex art. 23 L. n. 247/2012 "*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*".

2. E' consentito affidare incarichi professionali esterni per le prestazioni e le attività che non possono essere espletate dal personale dipendente nei seguenti casi:

- a) Eccessivo carico di lavoro che renda difficoltoso seguire l'andamento della pratica, coincidenza ed indifferibilità di altri impegni di lavoro o altre situazioni eccezionali congruamente motivate.
- b) Procedure aventi ad oggetto materie di particolare complessità, delicatezza, rilevanza ed interesse pubblico in ordine alle quali sia ravvisata l'opportunità di rivolgersi a professionisti esterni con idonea specializzazione.
- c) Procedimenti d'urgenza e cautelari ovvero pratiche che necessitino di procedere senza indugio.
- d) Contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi e, comunque, casi di evidente consequenzialità e complementarità con procedure e/o pratiche già affidate a legali esterni.
- e) Ogni altra situazione eccezionale congruamente motivata richiedente attribuzione di un mandato congiunto o disgiunto ad uno o più legali esterni.

L'incarico ad uno o più legali esterni, sia in via esclusiva, sia unitamente ad un avvocato interno, con delega congiunta o disgiunta, è attribuito dal Dirigente del Servizio Avvocatura, secondo le modalità di cui al successivo art. 8. In ogni caso l'Avvocatura dell'Ente ha il compito di seguire l'evolversi del contenzioso e di mantenere il rapporto tra il legale esterno e la struttura amministrativa della Provincia.

Art. 4 - CONSULENZA LEGALE

1. Anche in materia di consulenza legale è possibile affidare incarichi a legali esterni purché ricorrano le circostanze di cui all'art. 3, comma 2 del presente Regolamento.

Art. 5 - ISTITUZIONE DI UN ELENCO PER GLI INCARICHI LEGALI PROFESSIONALI ESTERNI

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali esterni è istituito apposito elenco aperto ai professionisti, singoli o associati, che svolgono attività di consulenza, assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Autorità Giudiziarie in tutte le materie, la cui tenuta ed il relativo aggiornamento sono demandati al Servizio Avvocatura.

L'elenco è diviso in sei sezioni relative alle seguenti materie:

- 1. Amministrativo;
- 2. Civile;
- 3. Penale;
- 4. Lavoro/pubblico impiego;
- 5. Ambiente;
- 6. Commerciale/tributario/fiscale;

2. L'iscrizione all'elenco ha luogo su domanda del/della professionista interessato/a o del rappresentante dello studio associato. I requisiti per l'ammissione sono stabiliti con avviso.

3. L'iscrizione all'Elenco è disposta con provvedimento del Dirigente del Servizio Avvocatura. L'elenco resta aperto al fine di consentire la massima partecipazione ai professionisti che vogliono manifestare il proprio interesse ad eventuali conferimenti di incarico legale da parte dell'Amministrazione Provinciale;
4. I professionisti già iscritti nell'elenco dovranno far pervenire apposita dichiarazione nella quale manifestino l'interesse al mantenimento o meno dell'iscrizione, sussistendone i presupposti.

Art. 6 - MODALITA' DI AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI ESTERNI

1. L'affidamento degli incarichi legali è considerato appalto di servizio escluso dall'applicazione della normativa del D.Lgs 50/2016 "*Codice dei contratti*". All'affidamento degli incarichi legali di cui all'art. 17 comma 1 lett. d) del Codice dei Contratti si applicano i principi concorrenziali di cui all'art. 4 del medesimo Codice.

L'affidamento degli incarichi legali avviene nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. All'affidamento degli incarichi legali si applica altresì il principio di rotazione di cui all'art. 36 del Codice dei contratti, fatti salvi i casi eccezionali e motivati con particolare riferimento a contenziosi giudiziali ed extragiudiziali connessi, consequenziali e complementari.

2. Il Dirigente del Servizio Avvocatura, a seguito di richiesta motivata del Dirigente competente per materia, individuerà il professionista da incaricare, a seguito di esperimento della procedura di cui al comma 1, fra quelli inseriti nell'elenco sulla base dei seguenti criteri:

- a) specializzazione ed esperienza (da intendersi come competenza nella materia oggetto del contenzioso) nell'ambito della sezione di appartenenza risultanti dalle attività svolte dal professionista e dallo stesso dichiarate nel proprio curriculum;
- b) evidente consequenzialità e complementarietà con altri incarichi aventi lo stesso oggetto e precedentemente assolti,
- c) pregressa e proficua collaborazione con la stessa stazione appaltante in relazione alla medesima questione;
- d) incarichi e/o collaborazioni con altri Enti pubblici nelle stesse materie oggetto dell'incarico;
- e) preventivo di spesa;
- f) foro di competenza della causa da affidare.

4. E' fatta salva la facoltà di ricorrere a professionisti non presenti nell'elenco o a professionisti di comprovata esperienza e professionalità nei casi in cui si renda necessario affidare incarichi di alta specializzazione o per specifiche esigenze tecnico-operative o per motivate ragioni di convenienza ed opportunità. Dette scelte devono essere, in ogni caso, eccezionali ed ampiamente motivate nella richiesta del Dirigente del Settore interessato.

Art. 7 - INCOMPATIBILITA'

1. Non possono essere incaricati professionisti che abbiano in corso incarichi professionali contro l'Amministrazione Provinciale o che abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad altro incarico conferito dall'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara.
2. Il professionista incaricato dovrà astenersi dall'assumere incarichi da terzi, pubblici o privati, contro l'Amministrazione Provinciale per tutta la durata del rapporto instaurato.
3. Non possono essere incaricati i professionisti che non si trovino nelle condizioni di contrattare con la Pubblica Amministrazione nonché di assumere incarichi e consulenze presso la Provincia di Massa-Carrara in conformità alle disposizioni previste dalla Legge 190/2012 s.m.i, al D.Lgs n. 33/2013 e al D.Lgs n. 39/2013 e al Codice Deontologico Forense.
4. Non possono essere incaricati professionisti che non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati o abbiano un contenzioso con l'Amministrazione Provinciale di Massa-Carrara.
5. Sono estese le incompatibilità previste dagli artt. 63 e 64 del D.Lgs. 267/2000.
6. Sono, inoltre, fatti salvi i casi di mancato conferimento dell'incarico per motivi di opportunità ampiamente motivati.

Art. 8 - CONDIZIONI DELL'INCARICO

1. Contestualmente alla nomina, il Dirigente del Servizio Avvocatura dovrà provvedere all'impegno del compenso spettante al professionista incaricato concordato in base alle disposizioni di cui all'art. 13 L. 247/2012 e, comunque, mai superiore ai parametri stabiliti dai decreti ministeriali regolanti l'attività liquidatoria degli organi giurisdizionali (DM 55/2014 smi). L'impegno di spesa, compatibilmente con le disponibilità del bilancio dell'Amministrazione Provinciale, potrà essere suddiviso in diverse annualità in relazione alla programmazione delle previsioni finanziarie dell'Ente, all'andamento dell'attività professionale affidata e alla gestione della causa.
2. La liquidazione della parcella avverrà in base alle modalità concordate tra l'Amministrazione ed il Professionista, tramite disciplinare di incarico, tenendo conto di quanto stabilito al precedente comma, previa verifica dell'attività effettivamente svolta. A tal fine, il legale è obbligato ad aggiornare costantemente l'Ente sullo stato in generale del contenzioso con l'indicazione dell'attività posta in essere.
3. Il disciplinare di incarico include anche l'attività relativa all'avvio del procedimento per il recupero delle somme relative alle spese di lite a carico della controparte in caso di soccombenza.
4. Qualora il legale incaricato ritenga che per motivi organizzativi debba avvalersi dell'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale medesimo, con comunicazione al Servizio Avvocatura, ferme restando le cause di incompatibilità nella scelta del domiciliatario. La relativa spesa dovrà essere inclusa nell'offerta presentata dal legale e prevista nel disciplinare di incarico, senza che ciò possa gravare ulteriormente sull'Amministrazione.

Art. 9 - REVOCA DEGLI INCARICHI

1. La manifesta negligenza, gli errori manifesti e i ritardi ingiustificati nonché i comportamenti in contrasto con le norme del presente Regolamento, con le norme deontologiche e con quelle che regolano l'attività forense, o l'oggettiva impossibilità per l'incaricato di svolgere personalmente l'incarico, possono dar luogo alla revoca dell'incarico stesso.

Art. 10 - ACCESSO AGLI ATTI DEL SERVIZIO AVVOCATURA

1. In ottemperanza alle disposizioni di cui alla L. 241/1990, il diritto di accesso è riconosciuto per tutti gli atti amministrativi del Servizio Avvocatura con esclusione di quelli per i quali sia necessario tutelare la riservatezza.

2. A tal fine sono esclusi dal diritto di accesso le seguenti categorie di documenti:

a) Atti relativi al contenzioso quando la loro divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o la cui diffusione potrebbe concretizzare la violazione del segreto istruttorio o di altre disposizioni normative che ne tutelino la riservatezza..

b) I pareri legali (sia perché non vincolanti, sia perché qualificabili come atti endoprocedimentali e quindi rientranti nell'istruttoria) quando non espressamente e testualmente riportati in atti pubblici.

Art. 11

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente con approvazione mediante Decreto del Presidente della Provincia.

2. Le disposizioni del presente Regolamento si applicano alle procedure di affidamento successive alla data di entrata in vigore dello stesso.

3. Le disposizioni del presente Regolamento abrogano e sostituiscono tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

3. Quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si intende disciplinato ai sensi delle leggi vigenti.